REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che autorizza gli scambi commerciali delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché dei prodotti contenenti tali sostanze con le parti non contraenti del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 [2],

vista la decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono [3], e vista la decisione 91/690/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione all'emendamento del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del Protocollo [4],

considerando che, ai sensi degli articoli 5 e 6, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 594/91 sono vietate le importazioni nella Comunità da paesi che non sono parti contraenti del Protocollo di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono nonché di prodotti che contengono tali sostanze come pure le esportazioni delle sostanze succitate dalla Comunità verso paesi che non sono parti;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 594/91 autorizza la Commissione a consentire gli scambi commerciali di sostanze controllate nonché di prodotti che contengono una o più di queste sostanze con paesi che non sono parti, qualora sia accertato, tramite una riunione delle parti, che detto paese, che non è parte, ottempera pienamente agli articoli 2, da 2a a 2c e 4 del Protocollo e a tal fine ha presentato una documentazione in conformità dell'articolo 7 del Protocollo;

considerando che le parti hanno deciso nella quarta riunione svoltasi a Copenaghen nel 1992, di autorizzare gli scambi commerciali di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4bis del Protocollo, con la Colombia in conformità dell'articolo 4, paragrafo 8 del Protocollo;

considerando che, nella riunione citata, le parti hanno deciso provvisoriamente, in attesa della decisione definitiva che sarà adottata nella quinta riunione prevista per il 15-26 novembre 1993, che tutti gli Stati non parti i quali abbiano notificato entro il 31 marzo 1993 la loro conformità agli articoli 2, da 2a a 2c e 4 del Protocollo al segretariato per la protezione dell'ozono dell'UNEP, e che abbiano comunicato i dati necessari a tal fine come specificato all'articolo 7 del Protocollo, ottemperano alle pertinenti disposizioni del Protocollo e possono essere esentati dai controlli sulle esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che numerose parti non contraenti del Protocollo e numerose parti del Protocollo, che tuttavia non hanno sottoscritto l'emendamento di Londra del 1990, hanno comunicato ai sensi della decisione di cui sopra le informazioni ed i dati al segretariato per la protezione dell'ozono dell'UNEP;

considerando che le disposizioni del presente regolamento rivestono un carattere temporaneo e possono essere modificate da un regolamento della Commissione previa decisione delle parti nella quinta riunione;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91 stabilisce la procedura per l'adozione degli atti giuridici necessari all'attuazione del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scambi commerciali con la Colombia

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 594/91, sono consentiti gli scambi commerciali con la Colombia delle sostanze controllate di cui all'articolo 2 del regolamento citato nonché di prodotti che contengono una o più di queste sostanze definite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento citato.

Articolo 2

Scambi commerciali con altri paesi che non sono parti o con parti per le quali l'emendamento di Londra del Protocollo non è entrato in vigore

1. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 594/91, sono consentite le esportazioni dalla Comunità delle sostanze controllate di cui all'articolo 2 del regola-

[1] GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41.
[3] GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.
[4] GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 28.

mento citato verso la Repubblica Slovacca, le isole Salomone, il Gabon, il Madagascar, il Laos, le Bahamas, il Congo, le isole Comore, l'isola di Dominica, il Senegal, il Perù, la Giamaica, il Vietnam, il Libano, il Myanmar, la Costa d'Avorio, il Suriname, la Repubblica Dominicana, la Lituania, la Guyana e il Mali.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 594/91, sono consentite le esportazioni dalla Comunità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di tetracloruro di carbonio e di 1.1.1-tricloroetano di cui all'articolo 2 del regolamento citato verso Hong Kong, la Giordania, la Turchia, il Nicaragua, l'Uruguay, Malta ed il Sudan.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione